

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 26 marzo 1996, n. 313.

(Conferma TAR Calabria - Reggio Calabria, 11 ottobre 1995, n. 915).

In materia di verbalizzazione delle operazioni elettorali non assume rilevanza che le firme siano apposte nella stessa pagina di ciascun foglio o in pagine diverse del medesimo o a margine piuttosto che in calce.

La invalidità delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti non produce effetti sulle fasi precedenti del procedimento elettorale e comporta la ripetizione delle sole operazioni viziato, non delle elezioni.

Omissis.

Non essendo al riguardo prevista una specifica sanzione di nullità, il Collegio – rilevato che nella fattispecie le firme a margine sono state sempre apposte da tutti i componenti del seggio e che con la censura formale non concorrono altre di natura sostanziale – ritiene di poter condividere la ratio sottesa alla più recente giurisprudenza della Sezione in materia di verbalizzazione di operazioni elettorali (che avviene su moduli predisposti da parte del Ministero dell'Interno). In tale materia, infatti, né i principi generali né quelli speciali prescrivono come forma essenziale la particolare apposizione della sottoscrizione in parte dei fogli costituenti i verbali relativi alla votazione. Pertanto, non assume rilevanza ai fini della nullità del documento che le firme siano collocate nella stessa pagina di ciascun foglio o in pagine diverse del medesimo ovvero a margine piuttosto che in calce (Cons. Stato, V Sezione, 28 settembre 1989, n. 572).

D'altronde, le più recenti pronunce della Sezione improntate ad un maggiore rigore formale riguardano fattispecie in cui è stata decisiva la mancanza di sottoscrizioni a margine di tutte le pagine del verbale (V Sezione, 8.9.1992, n. 764, e 2.9.1993, n. 857; in quest'ultima decisione, a pag. 13, dopo aver rilevato che mancano numerose sottoscrizioni a margine di foglio, "ad abundantiam si osserva pure che anche le firme a chiusura delle singole parti del verbale sono carenti").

Omissis.

L'invalidità delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni non si riflette sulle precedenti fasi del complesso procedimento elettorale e comporta la ripetizione delle sole operazioni dell'Adunanza ritenute viziato (nella specie, dell'omesso interpello degli elettori presenti circa l'esistenza di cause di ineleggibilità e della successiva proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale) e non anche la ripetizione delle elezioni.

Nessun ostacolo, invero, sussiste alla riconvocazione dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni a seguito di decisione giurisdizionale di annullamento delle operazioni da essa compiute. La giurisprudenza citata dagli appellanti non è pertinente alla fattispecie. La decisione di questa Sezione n. 213 del 31.03.1987 risolve un caso di legittimazione passiva degli organi temporanei, e la decisione n. 526 del 7.09.1989 risolve negativamente il caso della pretesa di riconvocazione dell'Adunanza dei presidenti di sezione da parte del Commissario prefettizio del Comune, al fine di far prendere atto a tale consesso della volontà dei candidati che avevano rinunciato alla candidatura.

Omissis.